



CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

ORIGINALE

N. Registro Generale 1251 del 16/10/2012

SETT. I - RISORSE UMANE FINANZIARIE INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO:

**AVVISO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2012/2014**

ALBO BENEFICIARI SI **NO**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE FINANZIARIE ED INNOVAZIONE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 42 del 15/05/2012, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore I – Risorse Umane Finanziarie ed Innovazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 10/07/2012 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012/2014;
- con delibera di Giunta Comunale n. 278 del 23/08/2012 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione con l'assegnazione delle risorse ai dirigenti e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2010 (penultimo esercizio precedente) una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 05/10/2009 con la quale è stato eletto per il triennio 2009/2012 il Collegio dei revisori dei conti, attualmente in carica;

Considerato che alla data del 04/10/2012 viene a scadere l'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 18/11/2012, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che:

a) la piena operatività delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione richiede una serie di adempimenti preliminari ed attuativi, quali la presentazione delle domande, l'accertamento dei requisiti richiesti e l'istituzione dell'elenco su base regionale;

b) l'articolo 5, comma 1, del DM n. 23/2012 demanda ad un apposito avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dell'organo di revisione in scadenza;

Vista in particolare la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012, la quale precisa, in merito alle modalità di nomina dell'organo di revisione nel regime transitorio, che *“gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, che – come previsto dall'articolo 5, comma 1, del “regolamento” sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – proseguono la propria attività nell'ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'articolo 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui “i consigli comunali e provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri” e l'organo di revisione contabile durerà in carica tre anni. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono necessariamente essere alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previste dal regolamento in esame”;*

Visto il comunicato del 15 giugno 2012 (aggiornato all'11 settembre 2012) del Ministero dell'Interno – Finanza Locale – nel quale si ribadisce che fino alla data di piena operatività del nuovo sistema di nomina dei revisori contabili degli enti locali, che verrà comunicata con avviso sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, si continuano ad applicare le previgenti disposizioni contenute negli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 267 del 2000;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 con il quale è stato costituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in luogo dell'Albo dei dottori commercialisti e dell'Albo dei ragionieri e periti commerciali;

Richiamato in particolare l'articolo 78 del citato decreto legislativo n. 139/2005, il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo”;*

Vista altresì l'ordinanza n. 5324 emessa dal Consiglio di Stato in data 26 ottobre 2009, in base alla quale l'articolo 235, comma 1, del Tuel *“porta ad escludere una terza rielezione solo qualora questa sia consecutiva, in quanto il divieto scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale”;*

Visto l'articolo 64 dello Statuto del Comune di Francavilla al Mare in ordine alle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro dell'organo di revisione contabile, il quale recita: *“1. Sono ineleggibili alla carica di membro del Collegio dei Revisori i Consiglieri Comunali, gli Assessori non Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali, gli Amministratori e i dipendenti degli enti sub-comunali, coloro che sono legati al Comune e a tali Enti da rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, il difensore civico, limitatamente a coloro che tali incarichi rivestano nell'ambito del Comune di Francavilla al Mare e degli Enti ad esso collegati.*

2. Sono ineleggibili a tale carica i parenti ed affini entro il quarto grado delle persone indicate nel comma precedente.

3. Sono, altresì, ineleggibili alla carica coloro che non possono ricoprire la carica di Consiglieri del Comune di Francavilla al Mare in base alla normativa vigente.

*4. La perdita delle condizioni di eleggibilità o l'accertamento dell'originaria mancanza comportano la decadenza dalla carica di Revisore dei Conti. A tal fine il Consiglio Comunale contesta all'interessato tale carenza, invitandolo a rimuovere – se possibile – l'impedimento o a far conoscere le proprie deduzioni **entro giorni 15**. Decorso tale termine, il Consiglio decide”.*

Verificato che il regolamento di contabilità di questo ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 in data 30/06/1999 agli articoli da 97 al 108 dedicati alla revisione economico-finanziaria disciplina:

in ordine alle modalità di elezione:

€ non prescrive particolari forme di pubblicità di tipo preventivo per l'affidamento dell'incarico di in

oggetto;

in ordine ai limiti di cumulabilità per l'affidamento dell'incarico:

€ prevede, all'art. 101:

- non più di otto incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- non più di 4 incarichi in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed il 99.999 abitanti;
- non più di 1 incarico in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente (www.comune.francavilla.ch.it) per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di revisore dei conti;

Visto l'allegato avviso pubblico per la nomina dell'organo di revisione economico finanziaria;

DETERMINA

- 1) di approvare l'avviso pubblico e lo schema per la presentazione delle domande per la nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2012/2013/2014 che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla elezione per l'incarico di revisore dei conti scade il giorno **31/10/2012**, alle ore 12:00 (termine perentorio);
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 234 del d.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del DM attuativo dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011), la nomina sarà di competenza esclusiva del consiglio comunale ;
- 4) di disporre che il presente bando venga pubblicato sul sito internet del Comune di Francavilla al Mare all'indirizzo www.comune.francavilla.ch.it per n. 15 giorni consecutivi;
- 5) di demandare a successivo provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dalla scadenza dell'avviso l'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti non ammessi all'elezione a Revisore unico dei conti;
- 6) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dirigente del Settore I Dott. Antonio Forese;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del Settore I;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Dirigente del Settore I

Dott. Antonio Forese

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Dati contabili:

Francavilla al Mare, li 16/10/2012

IL DIRIGENTE

Dott. FORESE ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata oggi all'Ufficio dei Messì per la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine del Comune per 15gg. consecutivi.

Francavilla al Mare li _____

IL SEGRETARIO GENERALE